

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1194)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera
dei deputati nella seduta del 5 maggio 1970 (V. Stampato n. 1702)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro della Difesa

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 maggio 1970*

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare, nonchè agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola di applicazione dei carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del corpo stesso, nelle materie indicate e alle condizioni di cui al successivo articolo 2 per l'ammissione, a giudizio dei competenti consigli di facoltà al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della rispettiva laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Art. 2.

Nei limiti indicati nell'articolo che precede, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso di accademia e quello di applicazione, nelle seguenti materie:

— per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) diritto del lavoro;

- 6) diritto amministrativo (corso biennale);
- 7) diritto internazionale;
- 8) diritto penale (corso biennale);
- 9) procedura penale;
- 10) statistica;
- 11) medicina legale e delle assicurazioni;
- 12) antropologia criminale;
- 13) geografia politica ed economica;
- 14) politica economica e finanziaria;
- 15) sociologia;
- 16) lingua francese } corsi
- 17) lingua inglese } quadriennali

— per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

- 1) economia politica;
- 2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3) istituzioni di diritto privato;
- 4) lingua francese;
- 5) lingua inglese;
- 6) diritto civile;
- 7) contabilità di Stato;
- 8) diritto commerciale;
- 9) diritto costituzionale;
- 10) diritto amministrativo;
- 11) diritto penale;
- 12) procedura penale;
- 13) diritto tributario;
- 14) ragioneria generale ed applicata;
- 15) merceologia.

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a secondo della competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

La legge 11 giugno 1962, n. 605, è abrogata.